

**LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36**

Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 - Suppl. Ordinario n. 11 )

note:

Entrata in vigore della legge: 3-2-1994

## Articoli

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)

CAPO II  
SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)

Testo in vigore dal: 3-2-1994  
al: 28-4-2006

ATTIVA RIFERIMENTI  
NORMATIVI

AGGIORNAMENTI  
ALL'ARTICOLO

## Art. 2

## Usi delle acque

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che non ledano la qualita' dell'acqua per il consumo umano.

2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.